

AI2

Massimo Chiappetta, Giuseppe Di Stasio
Giovanni Andriani, Antonia Foglia
Andrea Napolitano, Gaetano Scazzeri

Le reazioni patrimoniali dell'ordinamento a fronte della criminalità

Economica, finanziaria e d'impresa

Prefazione di
Antonio De Donno





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXX
Giacchino Onorati editore S.r.l. — unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2991-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: gennaio 2020

Seguite i soldi e troverete la mafia...
La droga può anche non lasciare tracce,
il denaro le lascia sicuramente.

Giovanni Falcone

- 11 *Prefazione*
di Antonio De Donno
- 15 *Introduzione*
- 21 **Capitolo I**
La confisca. Evoluzione storica e analisi di carattere generale (Massimo Chiappetta)
- 1.1. La confisca nel panorama internazionale, 21 – 1.2. Unione europea e confisca: obiettivo uniformità. Utopia o ragionevole ambizione?, 30 – 1.3. Recenti interventi normativi del legislatore italiano, in attuazione dei provvedimenti europei, 40 – 1.3.1. Nuove ipotesi c.d. “speciali” di confisca introdotti dal d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, in attuazione della direttiva 2014/42/UE, 40 – 1.3.2. Attuazione della direttiva UE 849/2015. Nuove disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, 44 – 1.3.3. Attuazione della convenzione di Bruxelles del 2000: la nuova configurazione dell’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati UE. Il d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52, 52 – 1.3.4. Ulteriore passo in avanti verso un’efficiente cooperazione: riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Emanazione del regolamento UE 2018/1805, 55 – 1.4. Il sistema italiano: cenni introduttivi sui differenti modelli di confisca, 57
- 69 **Capitolo II**
Confisca diretta (o classica) ex art. 240 c.p.. Struttura, caratteristiche e finalità (Giuseppe Di Stasio)
- 2.1. La confisca diretta, 69 – 2.2. Struttura dell’art. 240 c.p.. Confisca diretta facoltativa e obbligatoria, 71 – 2.2.1. La confisca facoltativa, 71 – 2.2.1.1. I beni confiscabili mediante la confisca facoltativa (diretta). Corpo del reato, prodotto e profitto, 74 – 2.2.1.1.1. Confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, 74 – 2.2.1.1.2. Confisca facoltativa del prodotto o del profitto. Nozione di profitto, 80 – 2.2.2. La confisca diretta obbligatoria, 87 – 2.2.2.1. Limite alla confisca obbligatoria: appartenenza della cosa a persona estranea al reato, 93 – 2.2.3. Confisca senza condanna ed estinzione del reato per condotte riparatorie, 98 – 2.3. Alcune ipotesi speciali di confisca, 104 – 2.3.1. La confisca ex art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, 111 – 2.3.2. La confisca in materia di reati societari, 116 – 2.3.3. La

confisca “urbanistica”, 118 – 2.3.4. La confisca in materia di contrabbando, 134 – 2.3.5. La speciale confisca *ex art. 416-bis*, comma 7 c.p., 141 – 2.3.6. La confisca *ex art. 5-bis* della l. n. 401/1989, 148

151 Capitolo III

Un approccio estensivo. La confisca di valore (Gaetano Scazzeri)

3.1. Cenni preliminari, 151 – 3.2. Breve *excursus* storico dell’istituto, 152 – 3.3. L’approdo della confisca di valore in Italia, 157 – 3.4. La confisca di valore nella giurisprudenza nazionale. *Ratio* e finalità, 164 – 3.5. La confisca nei reati tributari, 178 – 3.6. Confisca del prezzo o del profitto nei reati tributari, 181 – 3.7. Confisca per equivalente nei reati tributari. Natura giuridica e presupposti applicativi, 186 – 3.8. Ablazione di beni di persone giuridiche per reati tributari perpetrati dai relativi organi di rappresentanza e rapporto tra confisca per equivalente e pagamento delle imposte evase, 193 – 3.9. Decreto fiscale 2020: la confisca di sproporzione penale nei reati tributari, 199

205 Capitolo IV

La confisca “allargata”. Natura giuridica e presupposti applicativi (Andrea Napolitano e Antonia Foglia)

4.1. Cenni storici: le stragi di mafia del 1992 e la l. 356/1992, 205 – 4.2. Natura giuridica della confisca di sproporzione penale, 213 – 4.3. I presupposti applicativi, 223 – 4.3.1. Il concetto di sproporzione e la sentenza “Montella”; la decisione quadro 2005/212/GAI e la direttiva n. 2014/42 UE, 230 – 4.3.2. L’accertamento della correlazione temporale tra la commissione del reato e l’acquisto del bene, 235 – 4.3.3. Le innovazioni apportate dalla l. n. 161/2017, 238 – 4.4. Introduzione della confisca allargata ai reati tributari. Il d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019, collegato alla legge di bilancio 2020, al d.lgs. 74/2000, 240

245 Capitolo V

La confisca di prevenzione (Giovanni Andriani)

5.1. Considerazioni introduttive, 245 – 5.1.1. Le leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965, 247 – 5.1.2. Verso un sistema di prevenzione patrimoniale: la l. n. 152/1975 c.d. “legge Reale” e la legge “Rognoni-La Torre” del 1982, 251 – 5.1.3. La forza innovatrice del “Nuovo Pacchetto Sicurezza”: le leggi n. 125/2008 e n. 94/2009, 256 – 5.1.4. Alla ricerca dell’unitarietà: il codice antimafia del 2011, 258 – 5.2. La natura giuridica della confisca di prevenzione, 264 – 5.2.1. La sentenza “Occhipinti”, 269 – 5.2.2. La sentenza “Ferrara”, 271 – 5.2.3. La sentenza “Spinelli”, 273 – 5.3. Compatibilità delle misure di prevenzione antimafia con la Costituzione e con la Corte EDU, 276 – 5.3.1. Le pronunce “cugine” del gennaio 2019 della Corte costituzionale a seguito della sentenza “de Tommaso” della Corte EDU, 284 –

5.3.1.1. Sentenza 24 gennaio 2019 della Corte costituzionale, n. 24, 287 –
 5.3.1.2. Sentenza 24 gennaio 2019 della Corte costituzionale, n. 25, 294 –
 5.3.2. L’Unione europea: dai criteri “Engel” verso un regolamento di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, 299 –
 5.4. I presupposti applicativi soggettivi e oggettivi, 304 – 5.4.1. Il decesso del proposto, 314 – 5.4.2. Il problema della correlazione temporale, 318 –
 5.4.3. La controversa questione della confisca per equivalente nel sistema delle misure di prevenzione, 330 – 5.5. La titolarità del potere di proposta. I protocolli di intesa per un efficace coordinamento investigativo, 334 – 5.6. Il concetto di provenienza illecita dei beni e le criticità connesse alla giustificazione della sproporzione attraverso l’evasione fiscale, 341 – 5.7. La figura del soggetto “fiscalmente pericoloso”, 345

359 Capitolo VI

La confisca di prevenzione e la confisca “allargata”. I due modelli a confronto (Massimo Chiappetta)

6.1. Le affinità: la presunzione di illiceità del patrimonio nella disponibilità del proposto, la sproporzione tra patrimonio e capacità economica e la mancata giustificazione della provenienza lecita dello stesso, 359 – 6.2. Questioni procedurali: in caso di coesistenza, quale strumento prevale?, 363 – 6.3. Le differenze: il concetto di “pertinenzialità” e accertamento probatorio, 365 – 6.4. Dalla sentenza “Puca” alla sentenza “Repaci”: *iter* giurisprudenziale, 367

379 *Bibliografia*

Prefazione

di Antonio De Donno¹

L'opera in trattazione ricostruisce, nella sua interezza, uno degli istituti più dinamici e complessi dell'ordinamento giuridico italiano, anche in rapporto alla disciplina europea ed internazionale.

Il tema della confisca ha assunto nell'ambito delle politiche di repressione criminale più recenti un ruolo strategico, in rapporto alla profonda trasformazione del mondo del crimine, in cui prevale sempre maggiormente la tendenza al reinvestimento in attività economiche dei proventi dell'attività illecita.

L'immissione degli ingenti proventi dei traffici illeciti sul mercato, specie in relazione ai proventi delle sostanze stupefacenti, sta determinando un'alterazione della libera concorrenza: mentre il soggetto che opera lecitamente sul mercato si attiene, infatti, alla regola fondamentale dello statuto dell'imprenditore, attingendo a capitale di rischio ed esponendosi al rischio di impresa, il soggetto che vi opera illecitamente si avvale nella gestione dell'impresa di proventi di attività criminose e, conseguentemente, non espone invece a rischio il proprio patrimonio; i suoi prodotti e i suoi servizi finiscono così con il divenire sempre più competitivi in ragione del minor costo d'impresa sopportato, con conseguente accentuazione di forme diffuse di concorrenza sleale.

Da qui la necessità di superare le originarie previsioni codicistiche che limitavano la confisca alle sole ipotesi di cui all'art. 240 c.p., in base allo schema canonico incentrato sui concetti di cose pertinenti al reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, riferiti al bene direttamente conseguito dalla atti-

1. Procuratore della Repubblica di Brindisi.

vità illecita ovvero oggetto della illecita concertazione, e pertanto ancorati a una concezione tradizionale e sostanzialmente statica delle dinamiche criminali.

Alcuni grandi fenomeni di illegalità diffusa dimostrarono infatti ben presto l'inefficacia dell'istituto: mi riferisco in particolare all'espandersi del potere criminale dell'organizzazioni mafiose in gran parte del Paese, con sempre maggiori diramazione dell'estero, in una sorta di gestione globale degli affari illeciti, a decorrere dagli anni '60, quando già cominciava ad intravedersi la trasformazione delle mafie tradizionali in mafie imprenditrici; allo sviluppo massiccio del fenomeno dell'illecito fiscale e dell'evasione di massa, che caratterizzarono gli anni '70 e '80 (scandalo dei petroli, scandalo dell'IVA con conseguente diffusione delle imprese cartiere) con una ingravescenza costante e ancora attuale; alla diffusione del fenomeno corruttivo.

La convergenza di detti fenomeni veniva infatti a determinare una consistente fuoriuscita di capitali dai circuiti legali e la loro contestuale immissione, quali proventi di illecito, nel mercato, che ne risultava fortemente inquinato.

La risposta del legislatore si mosse su due binari convergenti, e segnatamente il rafforzamento della normativa antiriciclaggio (l'introduzione dell'art. 648-*bis* c.p. risale infatti all'anno 1978); nonché l'introduzione della confisca di prevenzione nei confronti degli appartenenti alle associazioni mafiose, che risale al 1982.

Da qui ha inizio una legislazione adeguatrice che tende sempre più a valorizzare, nell'ambito delle strategie repressive, le esigenze volte a sottrarre all'autore del reato, ovvero al soggetto sospettato di mafia, le ricchezze indebitamente locupletate, sia che ne costituiscano provento o profitto diretto, sia che ne siano profitto indiretto in quanto realizzato mediante reimpiego in attività economiche.

Sono così sorti gli istituti della c.d. "confisca allargata", della confisca di prevenzione, della confisca di valore, estesi in parte anche ai reati di pubblica amministrazione, oltre che di mafia e tributari.

Un coacervo di disposizioni, che si sono affastellate nel tempo, talora anche sulla base di reazioni emotive a gravi fatti di cronaca, che risulta talora difficile ricomporre in un disegno unitario e ricondurre a un quadro omogeneo.

In ciò sta il pregio dell'opera, davvero poderosa, che passa dettagliatamente in rassegna i vari istituti, ripercorrendone la genesi e l'evoluzione giurisprudenziale, anche in rapporto alla normativa internazionale e comunitaria, nonché alle forme di cooperazione e collaborazione che è necessario attivare per ottenere la confisca in Paesi Esteri.

Aspetto questo particolarmente importante, posto che non sono molti i Paesi che conoscono istituti simili o affini a quelli italiani, per cui si pone un'effettiva esigenza di inquadramento sistematico e di coordinamento.

Un testo quindi che denota grande accuratezza ricostruttiva e che si dimostra di grande ausilio, non solo per l'interprete, ma anche per l'operatore.

Introduzione

In uno dei suoi innumerevoli interventi sul tema del contrasto non soltanto di matrice patrimoniale alla criminalità organizzata, l'attuale Procuratore capo della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Dott. Nicola Gratteri, il 3 aprile 2015 presso il Liceo "Pizzi" a Palmi (RC), rivolgendosi ai numerosi studenti presenti, esordisce affermando: «Vado nelle scuole perché dobbiamo formare i ragazzi e far capire loro che non esistono scorciatoie nella vita e che solo l'istruzione insieme alla cultura li può aiutare a riscattarsi».

Proseguendo, il Procuratore Gratteri aggiunge che delinquere non conviene. Non è solo un discorso di etica o di morale, ma proprio di convenienza e utilità.

Testualmente, l'alto magistrato, infatti, sottolinea: «delinquere non conviene perché chi entra nella *'ndrangheta* pensando di diventare ricco e potente è solo uno stolto. Solo i capi mafia sono ricchi, gli altri, invece, sono quelli che statisticamente vanno più facilmente in carcere perché essendo gli esecutori materiali dei reati lasciano tracce, al contrario del mandante».

Da qui, il Procuratore introduce la teoria dell'"utile idiota", ovvero «colui che porta l'acqua al mulino del capo locale e che però rischia di trascorrere gli anni migliori della sua vita in galera, magari abbagliato dall'idea di possedere una macchina di lusso e guadagnare facilmente tanti soldi».

Tra le righe di questo stralcio di discorso di uno dei massimi esponenti della magistratura italiana sembra leggersi che, dietro la commissione di qualunque delitto, tranne quelli mossi (oramai sempre più raramente) dall'onore, dalla mera appartenenza a un credo criminale o dalla passionalità (nella sua accezione patologica), vi è sempre una ragione economica.

Ed è proprio in questa direttrice che, nel tempo, il legislatore nazionale si è mosso creando nuovi strumenti di contrasto alla criminalità, affiancando alle pene detentive, misure ablativo patrimoniali “speciali”, spesso aventi proprio natura sanzionatoria.

In questo senso, sono state sfruttate le diverse teorie che, nel tempo, sono state elaborate allo scopo di spiegare il fenomeno criminale e, al contempo, di suggerire possibili soluzioni per arginare il diffondersi della criminalità, soprattutto quella di tipo economico.

La teoria economica del crimine come applicazione della teoria dell'utilità attesa è quella che, meglio di altre, ha dato una spinta in questa direzione.

Sul tema, il contributo fondamentale originario è quello di Gary Becker, fornito nel 1968, che ha assimilato la scelta di compiere un'azione criminale a una scommessa, presa in condizioni di incertezza, da parte di un individuo razionale¹.

L'individuo, quindi, connotato da razionalità, effettuerà una valutazione economica di convenienza nella scelta di perpetrare un crimine: è più vantaggioso il “profitto” atteso dalla commissione di un reato, ovvero è maggiore il rischio di essere scoperti e dover fronteggiare il peso della sanzione?

Intuitivamente, la scelta del criminale (soprattutto quello economico) ricadrà sulla commissione del delitto quando il rischio di essere scoperto e, soprattutto, la certezza e la durezza della sanzione non compenseranno il vantaggio atteso.

Anche prendendo le mosse da tali teorie, l'idea del legislatore maturata negli ultimi decenni è stata quella di affiancare agli ordinari strumenti ablativi patrimoniali, ulteriori e innovative forme di aggressione patrimoniale (spesso aventi caratteristiche di tipo affittivo) più “agevoli” nel loro processo applicativo, tese a cercare di ridurre la convenienza a delinquere, colpendo direttamente il profitto e, più in generale, l'arricchimento illecito della criminalità.

1. G. CHIRICHIELLO, *Il “criminale razionale”, ovvero la teoria microeconomica del crimine. Un saggio introduttivo*, in *Arch. pen.*, 2018, n. 2.

Nello specifico, avuto riguardo alla criminalità organizzata, la confisca, decisamente in maniera maggiore rispetto alle pene personali, è lo strumento più adeguato per contrastarla (proprio perché incide sul patrimonio e sulla ricchezza): la scelta di diventare “mafiosi”, infatti, è basata proprio sulla consapevolezza di ottenere ricchezza, potere e ruolo sociale, in maniera molto più agevole che attraverso la scelta di una vita “onesta”, specie in contesti ambientali ove l’alternativa lecita è tutt’altro che prosperosa, assente o, in ogni caso, altamente difficoltosa.

Quindi, più che la pena detentiva del “mafioso”, che, a prescindere dal suo ruolo nell’organizzazione, sarà abbastanza velocemente sostituito da un nuovo affiliato, è l’aggressione dei beni dei mafiosi attraverso la loro espropriazione che riduce attrattività alla scelta dell’illegalità, minando l’ambizione di ricchezza, potere e ruolo sociale.

A partire da queste premesse, l’obiettivo precipuo del presente lavoro è quello di tentare di analizzare le principali e differenti forme di confisca inserite nell’ordinamento nazionale avuto riguardo alla diversa natura giuridica di misura di sicurezza ovvero sanzionatoria, nonché evidenziare le criticità applicative derivanti dalla qualificazione giuridica delle misure ablativo patrimoniali, tenuto conto degli indirizzi delle Corti europee, non sempre in linea con l’orientamento invece della giurisprudenza nazionale.

Nella prima parte del lavoro, ci si concentrerà sull’evoluzione, sui principi, sulla struttura e sulle caratteristiche della confisca diretta (facoltativa e obbligatoria) prevista dall’art. 240 c.p..

In questa area, ampi cenni saranno dedicati all’orientamento prevalente della giurisprudenza che, almeno per quanto riguarda la confisca diretta facoltativa, la inquadra come una misura di sicurezza patrimoniale; presupponendo, infatti, un giudizio di pericolosità fondato sulla possibilità da parte dell’autore del reato di disporre dei beni di provenienza illecita, la confisca in argomento può essere applicata soltanto nelle ipotesi in cui sussista un rapporto di derivazione immediata tra il reato e i proventi dello stesso.

In relazione, invece, alla confisca obbligatoria, si evidenzierà come, anche in virtù del orientamento della Corte EDU (caso *Engel*), sarebbe opportuno iniziare a rivalutare la sua natura giuridica che, dato il suo grado di determinatezza, dovrebbe concepirsi più come sanzione penale pura.

In effetti, la confisca obbligatoria diretta contenuta nell'art. 240 c.p., vincolando, di fatto, il giudice nella sua applicazione, al di là, di una propria valutazione circa la pericolosità (che, invece, in genere è tipica nella applicazione delle misure di sicurezza), si presenta come una vera e propria misura sanzionatoria, specie nelle casistiche nelle quali non via sia una specifica finalità preventiva.

Ad ogni modo, il prevalente indirizzo della giurisprudenza ritiene che la confisca obbligatoria sia da considerarsi una misura di sicurezza, poiché in tali casi il giudizio rimesso al giudice circa la pericolosità sarebbe *in re ipsa*, mancando a questo punto solo la discrezionalità del giudice stesso nella decisione di attuare la misura.

A questo punto del lavoro, l'attenzione si sposterà sulla confisca per equivalente, tipica forma di confisca a carattere sanzionatorio che, per tale ragione, in sede applicativa, deve rispettare i principi di tassatività, irretroattività e colpevolezza.

Dopo aver analizzato i tratti generali, la natura e i vantaggi dell'istituto in questione, saranno brevemente commentate le varie forme di confisca per equivalente tipizzate dal legislatore che, nel recente passato, ha esteso l'applicazione della misura a un numero sempre maggiore di fattispecie di reato.

A questo punto, ci si concentrerà sul cuore del presente lavoro ovvero le c.d. "confische di sproporzione".

Da un lato, quindi, sarà ampiamente commentata la confisca di sproporzione penale, recentemente ricollocata nel codice penale all'art. 240-*bis* dopo essere stata per anni contenuta nell'art. 12-*sexies* del d.l. n. 306/92 convertito con modificazioni dalla l. 356/92, dall'altro lato, sarà oggetto di analisi la confisca di sproporzione "di prevenzione" prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011.

In merito alle confische “di mafia” (anche se tale definizione è oramai desueta posto che l’evoluzione normativa ha fatto sì che possano essere applicate anche a contesti non necessariamente rientranti nell’alveo squisitamente “mafioso”), dopo averne tratteggiato i profili storici, i presupposti applicativi, nonché gli aspetti procedurali, saranno commentate anche le scelte della giurisprudenza di qualificare la confisca di sproporzione penale come misure di sicurezza, nonostante l’elevata afflittività della stessa avrebbe forse dovuto far propendere per la natura sanzionatoria della confisca *post delictum*, differenziandola così dalla misura di prevenzione *ante delictum*.

Un’ulteriore parte del presente lavoro, invece, sarà dedicata ai rapporti sussistenti tra la confisca diretta *ex art. 240 c.p.* e la confisca di valore, avuto particolare riguardo ai reati tributari contenuti nel d.lgs. n. 74/2000.

Sul punto, sarà oggetto di specifica trattazione il recente dispositivo di cui all’art. 12-*bis*, introdotto dal d.lgs. n. 158/2015 che, dopo oltre un decennio, ha finalmente previsto nel medesimo d.lgs. n. 74/2000 un’ipotesi di confisca appositamente dedicata ai reati tributari che, da sempre, ha generato numerose criticità applicative, per via della spesso oggettiva difficoltà, in via della peculiare struttura delle fattispecie di reato in argomento, di rintracciare compiutamente il profitto collegato alla commissione del reato.

Nonostante i buoni propositi del legislatore, in effetti, la novella non pare sia riuscita a superare del tutto i preesistenti dubbi interpretativi, ma, forse, ne ha creato degli altri: ci si riferisce a titolo esemplificativo al contenuto sostanziale da attribuirsi alla definizione di “impegno a versare” indicata nell’articolo in questione, che permette al responsabile di “congelare” la applicazione della misura, finché non avvenga l’adempimento.

In tamen, sempre avuto riguardo alle criticità applicative scaturite dai rapporti tra le differenti misure ablatorie, saranno descritte le ipotesi di confisca a carico dell’ente per i delitti tributari perpetrati dal legale rappresentante, nonché la confisca di somme di denaro presenti su conto corrente bancario.

Sul tema, si analizzerà, infatti, come la Corte di cassazione, attraverso sue diverse pronunce, abbia inteso “allargare” la misura della confisca diretta, quasi sconfessando la *ratio* della confisca di valore.

Nello specifico, la Suprema Corte, in alcune recenti pronunce rese a Sezioni Unite, in estrema sintesi, in presenza di profitto del reato costituito da somme di denaro, ha ritenuto che la confisca dovrà disporsi in via diretta e non anche nella forma per equivalente.

In ultimo, saranno commentate “a caldo” le recentissime modifiche apportate dall’art. 39 del “decreto fiscale” (intitolato “Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti”), d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019, collegato alla legge di bilancio 2020 (già oggetto di conversione con modificazioni da parte della Camera dei deputati, non ancora al Senato alla data di stesura del presente lavoro), avuto particolare riguardo alle “epocali” estensioni (seppur) a talune fattispecie delittuose tributarie (quelle connotate dalla fraudolenza e da maggior disvalore sociale) della confisca di sproporzione penale e della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

Si richiamerà, inoltre, come quest’ultima estensione sia avvenuta anche in ossequio alle omologhe indicazioni del Parlamento europeo accolte dal legislatore nazionale mediante la c.d. “legge di delegazione europea” approvata definitivamente il 1° ottobre 2019, attraverso la quale è stato affidato al Governo il recepimento materiale della direttiva (UE) 2017/1371, approvata dal Parlamento europeo il 5 luglio 2017 e recante «Norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione».